

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI TARQUINIA

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 208, comma 4, lett. c) del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale, a tempo indeterminato, con profilo di vigilanza e non amministrativo. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza integrativa.

Art. 2 – DESTINATARI

1. I beneficiari del fondo sono i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti al Corpo della Polizia Locale e di Protezione Civile del Comune di Tarquinia, che abbiano superato con esito positivo il periodo di prova e che siano inquadrati in profili professionali di Vigilanza e non Amministrativo, che comportano la qualifica di Agente o Ufficiale con funzioni di Pubblica Sicurezza, Polizia Giudiziaria e Polizia Stradale (ai sensi dell'art. 5 della Legge Quadro sulla Polizia Municipale 7 marzo 1986, n. 65 e s.m.i.).
L'efficacia nei confronti di coloro che hanno superato il periodo di prova retro agisce dal momento dell'assunzione. In caso di rapporto di lavoro part-time, la somma destinata sarà proporzionata alla percentuale prevista nel rapporto di lavoro; Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come un mese intero.
2. L'obbligo contributivo dell'Ente ha comunque termine con la cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente per collocamento a riposo, dimissioni o altra causa o per passaggio del dipendente in strutture diverse dalla Polizia Locale.

Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4, lettera c), del presente Regolamento, sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208 del Codice della Strada, dovranno essere destinate al Fondo Pensione Perseo-Sirio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 quater del CCNL del 21.05.2018, che non comporta anche l'obbligo di conferire allo stesso quota parte o la totalità del TFR, né la trasformazione del TFS in godimento in TFR;

2. Il Comune procede attraverso un'adesione contrattuale in forma collettiva ed al versamento delle relative contribuzioni al Fondo Pensione Perseo-Sirio per tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale individuati dall'articolo precedente;
3. La quota pro-capite da destinare per il singolo operatore, dovrà essere su base annuale e riferita alle somme maturate nell'anno solare precedente. Per il calcolo della medesima quota sarà ininfluenza la categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario.

Art. 4– FINANZIAMENTO

1. Le quote dei proventi da destinare alle attività assistenziali e previdenziali, vengono determinate autonomamente dall'Ente, nella sua autonomia decisionale sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali (vedasi altresì parere Aran del 06 Febbraio 2009 avente protocollo 1246/09);
2. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per violazione delle norme al Codice della Strada effettivamente incassati, riconosciuta annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale, in esecuzione dei commi 4° e 5° sulla destinazione delle somme ex art. 208 C.d.S, nel rispetto dei limiti stabiliti dal predetto articolo di legge, delle compatibilità di bilancio, del patto di stabilità interno e dei vincoli di riduzione della spesa del personale. Tale quota prevista all'inizio di ogni anno finanziario con provvedimento della Giunta Comunale, deve corrispondere ad una percentuale delle risorse annualmente destinate alle finalità di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 208 del C.d.S. come certificate con la deliberazione di rendicontazione dei proventi derivanti da sanzioni del codice della strada, in ragione di quanto incassato nell'anno precedente. La predetta previsione prevede una percentuale fissata nella misura del 2% e dovrà garantire comunque un importo non inferiore, pro capite, a € 1.000,00 e non superiore a € 1.500,00, per ogni operatore di Polizia Locale, al lordo delle spese di gestione del fondo, purché tali importi rispettino i vincoli di finanza pubblica in materia di spesa del personale, e sarà determinata dalla Giunta Comunale, annualmente in relazione delle persone beneficiarie;
3. La Giunta Comunale, con proprio atto, stabilisce in via definitiva ogni anno la somma da destinare alla previdenza complementare, individuando l'importo da destinare per ogni singolo operatore. Tale quantificazione in via previsionale e prudenziale, dovrà essere prevista contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione della destinazione dei proventi da sanzioni al C.D.S di cui all'articolo 208 del C.D.S;
4. In fase di prima applicazione il fondo è finanziato con le risorse dell'anno 2021 e saranno determinate con apposita deliberazione di Giunta Comunale;

5. Le somme destinate al fondo, sono stanziare annualmente e l'Ente, provvede ad iscrivere le risorse necessarie nel proprio bilancio annuale, individuando ai sensi dell'articolo 393 del D.P.R 495 del 16-12-1992 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada), in un apposito capitolo di spesa relativa a ciascun esercizio finanziario e saranno oggetto revisione e adeguamento tenendo conto e in ragione dell'andamento della gestione finanziaria dell'Ente, della variazione numerica nella dotazione organica del Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile del Comune, e del personale effettivamente in servizio;
6. Entro il 30 Giugno successivo all'esercizio di riferimento, il Settore 6° "Programmazione economico-finanziaria, contabilità finanziaria, economica e fiscale, IVA, economato, inventario beni mobili" comunica formalmente l'importo degli incassi effettivi certificati nel Rendiconto di gestione del medesimo esercizio al Settore 2° "Risorse Umane", il quale con apposita determinazione e sulla base di formale comunicazione del Comandante di Polizia Locale indicante il numero dei dipendenti "beneficiari" in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento, definisce, tenuto conto delle previsioni di stanziamento stabilite dalla Giunta comunale, l'entità complessiva erogabile a favore del Fondo e la quota pro-capite spettante a ciascun dipendente;
7. Tali somme, in quanto incidenti sulla spesa generale del personale del Comune, dovranno essere annualmente inserite e computate nella stessa, a cura del Settore Economico-Finanziario; La quota pro capite da versare al Fondo Perseo-Sirio viene determinata in relazione al numero delle persone beneficiarie del fondo previsto per ciascun anno (entità fondo/numero persone). Ai fini del calcolo della quota pro-capite da destinare al singolo dipendente, sarà ininfluente la categoria giuridica ed economica di appartenenza del dipendente beneficiario; Tale quota viene conferita al fondo in proporzione sia alla prestazione lavorativa (tenendo pertanto conto dei part-time), sia al periodo di servizio nel corso dell'anno di competenza. I periodi di assenza che non sono soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria.
8. Il Settore 2° "Risorse Umane", ai fini di cui al comma 6 del presente articolo, deve tenere conto che la quota lorda delle risorse destinate ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del d.lgs. 285/1992 alla previdenza complementare è comprensiva del contributo di solidarietà, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 e dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335e s.m.i., ammontante al 10%.
9. Il Settore 6° - "Ufficio Gestione Economica e Fiscale del Personale" provvederà ad effettuare i versamenti a favore del Fondo Perseo – Sirio, secondo le modalità previste dal fondo medesimo, ed a curare i relativi adempimenti. Tali somme verranno erogate in quota annuale entro il mese di Dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

10. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo le modalità del Regolamento Fondo Perseo-Sirio;

Art. 5 – PRESTAZIONI

1. Lo strumento di previdenza complementare è stato individuato in sede di sottoscrizione del CCNL del 21.05.2018 delle Funzioni Locali nel " Fondo Perseo- Sirio" quale unico fondo destinatario delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli Enti e nella quota da questi determinata e destinata a tale finalità.

Art. 6 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DELL'ENTE

1. Cessa l'obbligo contributivo dell'Ente in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Tarquinia, ovvero in caso di mobilità interna in altri Settori, o comunque di perdita della qualifica di Operatore ovvero di Agente/Ufficiale Polizia Locale. Rimane salva la facoltà per il lavoratore di proseguire la partecipazione su base personale, trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale o riscattare la propria posizione individuale con modalità di rendita o di riscatto totale;
2. La posizione individuale sarà riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero dai genitori se già viventi a carico dell'iscritto, dai fratelli, in caso di premorienza dell'aderente;

Art. 7 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

E' data facoltà a ciascun iscritto di proseguire nei versamenti secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento del Fondo Perseo Sirio;

ART. 8 – TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI

1. Il dipendente, al fine di permettere l'attuazione della forma di previdenza complementare, deve acconsentire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Tarquinia, nonché del gestore del fondo. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore con a decorrere dell'approvazione e della data di esecutività della Deliberazione di Giunta Comunale, di approvazione e disciplina in prima applicazione della quota di previdenza complementare ai soggetti che nel 2021 si trovino nelle condizioni previste dal presente regolamento. In considerazione della fase innovativa del presente regolamento, l'Amministrazione potrà procedere alla verifica applicativa entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni

- di legge, in particolare la Legge Regionale numero 1/2005 e suo Regolamento di Attuazione, nonché il Codice della Strada, e le norme contrattali di riferimento vigenti;
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate le eventuali circolari e/o disposizioni regolamentari incompatibili e contrastanti.